

CIRCOLARE N. 7/2021

LE PRINCIPALI NOVITA' DI NOVEMBRE



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

LE PRINCIPALI NOVITA' DI NOVEMBRE

25 NOVEMBRE 2021

Gentile cliente,

di seguito verranno analizzate:

- Le principali novità contenute nel DL 146/2021 in materia fiscale e di agevolazioni;
- Le principali agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" a favore degli under 36 al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani;
- Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.

DECRETO FISCALE

1. PREMESSA

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. "decreto fiscale"), pubblicato sulla G.U. 21.10.2021 n. 252, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il Decreto Fiscale è entrato in vigore il 22.10.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione tuttavia, per numerose disposizioni, sono previste specifiche decorrenze.

2. DILAZIONI DEI RUOLI

Il DL 146/2021 introduce alcune agevolazioni per le dilazioni in essere all'8.3.2020. In base alla disciplina generale, per quanto rileva ai nostri fini:

- Relativamente alle dilazioni, va detto che, in ragione delle diverse proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, le rate sono state sospese **dall'8.3.2020 al 31.8.2021**. Queste rate vanno pagate in unica soluzione entro il 31.10.2021.
- Coloro i quali, all'8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, possono essere riammessi senza la necessità di pagare le rate scadute se presentano domanda **entro il 31.12.2021**.
- Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021:
 - la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 100.000,00 euro;
 - la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

3. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI – PROROGA DELLE RATE

Le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione), nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021, vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021. **Rimane ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.**

Ove, in assenza di ulteriori proroghe, il pagamento venisse eseguito tardi o in maniera insufficiente, riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi, e, nel caso del saldo e stralcio, anche la quota capitale che era stata stralciata.

4. CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE DALL'01.09.2021 A FINE ANNO

Le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021 vanno **pagate entro 150 giorni dalla data di notifica**, e non entro i consueti 60 giorni.

Sembra corretto avere riguardo al giorno in cui la notifica si perfeziona nei confronti del debitore, e non al giorno, antecedente, in cui si perfeziona nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Nel predetto lasso temporale di 150 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora.

5. INTRODUZIONE DI UNA MAGGIORE DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

Viene abrogato il regime del Patent box e sostituito con una nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo per i titolari di reddito d'impresa.

Il nuovo regime prevede una maggiorazione del 90% dell'importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), utilizzati direttamente o indirettamente nell'attività propria dell'impresa.

L'opzione per la "super deduzione":

- ha durata per 5 periodi d'imposta;
- è irrevocabile;

LE PRINCIPALI NOVITA' DI NOVEMBRE

- è rinnovabile;
- è efficace sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP.

Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

6. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI

Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 per proseguire nella concessione delle previste agevolazioni per l'acquisto di veicoli ecologici, che sarebbero venute meno anticipatamente per esaurimento delle precedenti risorse. In particolare, vengono destinati:

- ulteriori 65 milioni di euro per la concessione dei contributi per l'acquisto di autoveicoli di categoria M1 nuovi, di prezzo **inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa**, con eventuale rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4;
- ulteriori 20 milioni di euro per la concessione dei contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, **con massa fino a 3,5 tonnellate**;
- ulteriori 10 milioni di euro per la concessione dei contributi per l'acquisto con prezzo **inferiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA**, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6;
- ulteriori 5 milioni di euro per la concessione alle persone fisiche dei contributi per l'acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, con prezzo non superiore a 25.000,00 euro.

L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36 E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. PREMESSA

Nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-bis" il Legislatore, al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, ha introdotto una serie di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" a favore degli under 36. Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di interessanti chiarimenti in merito a tali agevolazioni.

In particolare è previsto:

- l'**esonero** dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale (si rammenta che l'acquisto, in presenza dei requisiti "prima casa", è soggetto all'imposta di registro agevolata del 2%, con un importo minimo di € 1.000, oltre all'imposta ipotecaria e catastale nella misura di € 50 cadauna);
- il riconoscimento di un **credito d'imposta di ammontare pari all'IVA**, in caso di acquisto **soggetto ad IVA**;
- l'esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro/bollo/ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative, per i finanziamenti erogati per **l'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo**, per i quali ricorrono specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell'atto di finanziamento.

Le predette agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 - 30.6.2022.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

L'esonero in esame è riconosciuto ai soggetti che:

- **non hanno ancora compiuto 36 anni** nell'anno del rogito;
- hanno un **ISEE non superiore a € 40.000 annui**.

Relativamente alla determinazione dell'ISEE, l'indicatore è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. In particolare, la DSU illustra la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante,

mentre l'ISEE è il risultato dei dati contenuti nella predetta dichiarazione.

Merita evidenziare che, dovendo fare riferimento all'ISEE del nucleo familiare, **può risultare escluso dalle agevolazioni under 36 il soggetto convivente con i genitori**, a prescindere dal possesso o meno di un proprio reddito. Il requisito ISEE deve essere riscontrato alla data di stipula del rogito. Non è possibile ottenere un ISEE con validità "retroattiva", rilasciato sulla base di una DSU presentata in data successiva a quella dell'atto.

LE PRINCIPALI NOVITA' DI NOVEMBRE

3. REQUISITI E TIPOLOGIA ATTO

Per poter fruire al beneficio in esame devono essere rispettati i requisiti previsti per l'acquisto della "prima casa" di cui:

- l'immobile deve essere "**non di lusso**" (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9);
- l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui:
 - l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la residenza; ovvero
 - l'acquirente svolge la propria attività (se diverso dal Comune di residenza); ovvero
 - ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende l'acquirente che si è trasferito all'estero per motivi di lavoro;
 - se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero è sufficiente che l'immobile sia acquistato;
 - come prima casa sul territorio italiano.
- l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa **di abitazione nel Comune in cui è ubicato l'immobile da acquistare come "prima casa"**;
- l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto di **non essere titolare, neppure per quote**, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa".

L'agevolazione in esame è applicabile alle seguenti tipologie di atti:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case";
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà/usufrutto/uso e abitazione relativi alle stesse.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR – PRINCIPALI NOVITA'

1. PREMESSA

Con il DL 6.11.2021 n. 152, sono state emanate disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19. Il "PNRR" è **entrato in vigore il 7.11.2021**, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni, sono previste specifiche decorrenze.

2. CREDITO D'IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI

Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta e di un contributo a fondo perduto alle imprese alberghiere e del settore turistico per gli interventi di riqualificazione e digitalizzazione delle strutture.

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

In particolare, sono riconosciuti:

- un credito d'imposta nella misura **dell'80% delle spese agevolabili** sostenute dal **7.11.2021 al 31.12.2024**;
- un contributo a **fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute**, comunque non superiore al limite **massimo di 100.000,00 euro**;

Tali incentivi sono tra loro cumulabili, nel limite del costo sostenuto per gli interventi.

Al fine di accedere agli incentivi dovrà essere presentata un'apposita domanda secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero del Turismo.

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- ceduto a terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

LE PRINCIPALI NOVITA' DI NOVEMBRE

3. CONCESSIONE DI GARANZIE PER FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO

Nell'ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI, una "Sezione Speciale Turismo" per la concessione di garanzie alle imprese che operano nel settore turistico.

Le garanzie sono concesse:

- alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici;
- **ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare attività nel settore turistico.** Il numero di dipendenti delle imprese beneficiarie non deve essere superiore a 499.

Le garanzie sono rilasciate su finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore. **Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro.** La percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria. La percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che anche le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

4. IMPRESE AGRICOLE

Per effetto delle modifiche, la misura in argomento viene:

- subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- estesa anche agli aiuti nazionali (e non solo per quelli comunitari).

Ai fini dell'accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Limitatamente alle imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni e per otte nere la regolarità contributiva, è possibile che gli organismi pagatori compensino gli aiuti comunitari e nazionali con i contributi previdenziali già scaduti.

L'INPS è tenuto a comunicare in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti:

- all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- a tutti gli organismi pagatori;
- ai diretti interessati (anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti,

Law & Tax Consulting srl
Tax Consulting srl